



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

**Approvato con delibera del C.C. n. 3 del 21.01.1999
Modificato con delibera del C.C. n. 35 del 5.11.2001.**

INDICE

- Art. 1 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
- Art. 2 Ambito dell'applicazione.
- Art. 3 Attivazione del procedimento per la definizione.
- Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio.
- Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente.
- Art. 6 Invito a comparire per definire l'accertamento.
- Art. 7 Atto di accertamento con adesione.
- Art. 8 Perfezionamento della definizione.
- Art. 9 Effetti della definizione.
- Art. 10 Riduzione della sanzione.
- Art. 11 Disposizioni finali.
- Art. 12 Efficacia.

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di La Loggia per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflazione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n.218 e secondo le seguenti disposizioni generali.
3. In sede di regolamentazione per ciascun tipo di entrata potranno prevedersi procedure specifiche che troveranno armonica applicazione con il dettato del presente Regolamento Generale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo quali situazioni di fatto suscettibili di diverse valutazioni. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 3
Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) per iniziativa dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4
Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria oggetto di accertamento nonché del giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione. In ogni caso al contribuente è attribuito un termine minimo di dieci giorni dall'invito.
2. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste mai carattere di obbligatorietà.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ed ogni attività di verifica e di richiesta di dati che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma 1° per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento a seguito dell'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 5
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione

dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso avanti la Commissione Tributaria Provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La proposizione dell'istanza sospende per un periodo di 90 giorni dalla data della sua presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, anche telefonicamente o via fax, formula l'invito a comparire in un termine non inferiore a giorni dieci.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate prima della scadenza del predetto termine
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale, ovvero, nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante) e dal Funzionario Responsabile (o da altro soggetto dell'Ufficio dal medesimo delegato).
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. 1.La definizione si perfeziona con il pagamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, dell'intera somma dovuta ovvero della prima rata con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione dell'accertamento, il pagamento rateale delle somme dovute, con un massimo di quattro rate trimestrali per somme complessivamente dovute inferiori a 2.582 euro e di otto rate trimestrali per somme complessivamente dovute superiori a 2.582 euro. Le rate possono essere elevate a 12 se le somme dovute superano i cinquantunomila euro.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare specificamente, l'istanza di rateizzazione è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. Nel caso di rateizzazione dell'importo dovuto il contribuente presta adeguata garanzia da rilasciarsi nei modi consentiti dalla legge.
7. Il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione per il mancato o ritardato versamento di due rate consecutive.

Art. 9

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10 **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente e la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o comunque inidonea risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione .

Art. 11 **Disposizioni finali**

1. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 12
Efficacia

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 1°, della Legge 23.12.1998 n. 448 ha efficacia dal 01 gennaio 1999.